

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* e dei relativi allegati (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la presente traduzione, od eventuali omissioni nella stessa, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di predisporre, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) il presente documento è una traduzione dei *Final Terms* in lingua inglese; esso è messo a disposizione da Credit Suisse AG al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e quotazione degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base come integrato.



Condizioni Definitive per l'emissione di LastLook Autocallable Barrier Reverse Convertible con Cedola Memory in EUR su Total S.A. e Chevron Corp.

Il presente documento (il presente "**Documento**" o le "**Condizioni Definitive**") costituisce le Condizioni Definitive per i sopra indicati prodotti *yield enhancement* (i "**Prodotti Complessi**") nel significato di cui all'Articolo 22 (4) del Regolamento della Commissione (CE) N. 809/2004 come modificato, e del § 6 (3) della Legge Tedesca sui Prospetti di Strumenti Finanziari (Wertpapierprospektgesetz, "WpPG"), di cui al Prospetto di Base per l'emissione di *Yield Enhancement Products* di Credit Suisse AG (versione in lingua inglese) del 18 giugno 2019, come da ultimo modificato dal Supplemento n. 9 del 28 aprile 2020 (il "**Prospetto di Base**").

Credit Suisse AG, una società a responsabilità limitata ai sensi della legge svizzera ("**Credit Suisse**"), che agisce tramite la propria Succursale di Londra (l'"**Emittente**"), emetterà i Prodotti Complessi in forma non cartacea.

Le presenti Condizioni Definitive sono state predisposte ai fini dell'Articolo 5 (4) della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base e in qualsiasi supplemento al Prospetto di Base (inclusa qualsiasi altra informazione ivi inclusa mediante riferimento) al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie richieste per una valutazione dell'Emittente e dei Prodotti Complessi. Una nota di sintesi della specifica emissione è allegata alle Condizioni Definitive.

Il presente Documento, che contiene il Regolamento dei Prodotti Complessi completo (il "**Regolamento**"), è stato predisposto sulla base del Prospetto di Base, che è stato depositato come un Prospetto di Base nel significato di cui al § 6 della WpPG presso la *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* ("**BaFin**") nella sua capacità di autorità competente ai sensi della WpPG, che da attuazione alla Direttiva UE 2003/71/CE, come modificata (la "**Direttiva Prospetti**") all'interno del diritto tedesco.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo ("CISA**"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte dell'Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("**FINMA**"). Gli investitori sopportano il rischio emittente.**

La versione in lingua inglese del presente Documento avrà efficacia prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Documento viene fornita solo per convenienza.

I Prodotti Complessi e, in alcuni casi, gli eventuali titoli da consegnarsi quando i Prodotti Complessi vengono rimborsati, non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi del *Securities Act* Statunitense del 1933, come modificato (il "*Securities Act*"), o presso qualsiasi autorità regolamentare per gli strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti, e la negoziazione sui Prodotti Complessi non è stata approvata da parte della *Commodity Futures Trading Commission* Statunitense (la "*CFTC*") ai sensi del *Commodity Exchange Act* Statunitense del 1936, come modificato (il "*CEA*"), o da parte della *Securities Exchange Commission* Statunitense (la "*SEC*"). Nessun Prodotto Complesso, o diritto correlato, può in alcun momento essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o ad altri per l'offerta, vendita, rivendita, o consegna, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita). I termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti qui definiti hanno il significato ad essi attribuito dalla *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.

Un'offerta o vendita dei Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) può violare gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi. Inoltre, in assenza di una esenzione da parte della CFTC, le offerte, vendite, rivendite, negoziazioni o consegne di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, *U.S. person*, possono costituire una violazione della legge degli Stati Uniti che disciplina la negoziazione di merci.

Un'offerta, trasferimento o vendita di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, *U.S. person* (come qui definite) che violi gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi che disciplinano la negoziazione di merci non sarà riconosciuta. Inoltre, prima di un rimborso dei Prodotti Complessi mediante consegna fisica, il portatore potrebbe essere obbligato a dichiarare (i) di non essere una *U.S. person*, (ii) che i Prodotti Complessi non sono rimborsati per conto di una *U.S. person*, e (iii) che non saranno consegnati attivi all'interno degli Stati Uniti o a o per conto o a beneficio di, una *U.S. person*.

Né il presente Documento né alcuna copia del medesimo può essere inviata, ricevuta o distribuita negli Stati Uniti o a qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o in qualsiasi altra giurisdizione tranne nei casi in cui ciò avvenga nel rispetto della rilevante normativa applicabile. Il presente Documento non può essere riprodotto in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'Emittente.

Come qui utilizzata, "*U.S. person*" indica una persona che sia una o più delle seguenti: (1) una "*U.S. person*" come definita nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*, (2) una "*U.S. person*" come definita nelle Linee Guida Interpretative e Dichiarazione Politica Relativa al Rispetto di Alcuni Regolamenti Swap promulgate dalla CFTC, come modificate, cambiate o integrate di volta in volta, ai sensi del CEA, e (3) una persona diversa da una "*Non-United States person*" come definita alla Regola 4.7 della CFTC.

Inoltre, i Prodotti Complessi non possono essere offerti o venduti o altrimenti trasferiti, né possono essere effettuate operazioni su tali Prodotti Complessi, in alcun momento, rivolte a, o per conto o a beneficio di (i) una "*United States person*" come definita alla sezione 7701(a)(30) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense (il "*Codice*") o (ii) persone che non siano *United States person* come definite alla sezione 7701(a)(30) del *Codice* ("*Non-U.S. Person*") e che siano coinvolte negli affari di una società commerciale o impresa statunitense ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense (tali *Non-U.S. Person*, congiuntamente alle *United States person*, le "*Persones Vietate*"). Nessun soggetto può offrire, vendere, negoziare, consegnare o effettuare operazioni sui Prodotti Complessi rivolte a, o per conto o a beneficio di, *Persones Vietate* in alcun momento.

Data: 11 maggio 2020

DOCUMENTI DISPONIBILI

Copie del Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), qualsiasi traduzione della nota di sintesi predisposta nell'ambito della notifica del Prospetto di Base (se del caso), i documenti dai quali vengono incorporate per riferimento informazioni nel presente Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), le presenti Condizioni Definitive e l'atto costitutivo di Credit Suisse possono essere ottenuti dall'Agente per i Pagamenti presso Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory Gruppo, 8070 Zurigo, Svizzera, e saranno consegnati su richiesta da parte del medesimo durante il periodo di validità del Prospetto di Base, senza costi aggiuntivi. Copie del Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), qualsiasi traduzione della nota di sintesi predisposta nell'ambito della notifica del Prospetto di Base (se del caso), i documenti dai quali vengono incorporate per riferimento informazioni nel presente Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base) sono altresì a disposizione sul sito internet di Credit Suisse (www.credit-suisse.com/derivatives) selezionando "Credit Suisse AG, Zurich – Pan European Issuance Program, bilingual (English/German) for Swiss law, German law, English law" sotto "Issuance Program/Base Prospectuses" al centro di questo sito internet. Copie delle presenti Condizioni Definitive sono inoltre disponibili sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives selezionando "Credit Suisse AG, Zurich – Pan European Issuance Program, bilingual (English/German) for Swiss law, German law, English law" sotto "Issuance Program/Base Prospectuses" al centro di questo sito internet e poi "Condizioni Definitive".

Consenso all'uso del Prospetto di Base

Subordinatamente alle seguenti condizioni, l'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base (ai sensi del quale si svolge l'offerta dei Prodotti Complessi) e delle presenti Condizioni Definitive con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di ogni intermediario finanziario (consenso generico) durante il periodo di validità del Prospetto di Base. L'Emittente accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive anche con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di qualsiasi intermediario finanziario a cui sia stato concesso il consenso di usare il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive. Il consenso generico all'uso del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive viene concesso in relazione alla successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi in Italia.

La successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte degli intermediari finanziari può avvenire durante il periodo di validità del Prospetto di Base.

Nel caso in cui un'offerta di Prodotti Complessi venga effettuata da parte di un intermediario finanziario, tale intermediario finanziario dovrà fornire informazioni sui termini e condizioni dell'offerta ai potenziali investitori nel momento in cui viene effettuata l'offerta.

Ciascun intermediario finanziario dovrà pubblicare sul proprio sito internet una dichiarazione nel senso di star utilizzando il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive con il consenso dell'Emittente e in conformità alle condizioni applicabili a tale consenso.

REGOLAMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Quanto segue costituisce il Regolamento dei Prodotti Complessi, che disciplinerà l'emissione dei Prodotti Complessi. Il presente Regolamento dovrebbe essere letto congiuntamente a tutte le altre sezioni del presente Documento e del Prospetto di Base.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo (la "CISA"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte della Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("FINMA"). Gli investitori sopportano il rischio emittente. I Prodotti Complessi sono prodotti strutturati nel significato di cui alla CISA.

Sezione 1 Definizioni e Termini Chiave

Sezione 1.1 Termini, Definizioni e Altre Informazioni della Specifica Emissione

A. Informazioni sull'Emissione

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| Nome del Prodotto | Barrier Reverse Convertibles su Azioni. | |
| Categoria del Prodotto SSPA | Prodotti di Investimento, Yield Enhancement, Express Certificates con Barriera (1260*), si veda la SSPA Swiss Derivative Map sul sito www.sspa-association.ch . Il numero di classificazione della Swiss Structured Products Association sopra indicato è contrassegnato da un asterisco (*), il quale indica che le caratteristiche del Prodotto Complesso differiscono leggermente da quelle dei Express Certificates con Barriera (1260), descritti nella SSPA Swiss Derivative Map. | |
| Caratteristiche del Prodotto | LastLook: | Applicabile |
| | Lookback: | Non applicabile |
| | Lock-in: | Non applicabile |
| | Caratteristica Paniere: | Non applicabile |
| | Caratteristica Bear: | Non applicabile |
| | Struttura Inversa: | Non applicabile |
| | COSI: | Non applicabile |
| | Pagamento(i) degli Interessi: | Non applicabile |
| | Call dell'Emittente: | Non applicabile |
| | Pagamento(i) della Cedola: | Applicabile |
| | Stile: | Memoria |
| | Pagamento(i) di Premi: | Non applicabile |
| | Barriera Trigger: | Applicabile |
| | CURINT: | Non applicabile |
| Sottostante | Le Azioni, come descritte alla sottosezione D. | |
| Codici Titoli | Swiss Sec. No. | 54 249 287 |
| | ISIN | CH 054 249 287 8 |
| Emittente | Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la propria Succursale di Londra, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito Credit Suisse AG Succursale di Londra è autorizzata e regolamentata dalla FINMA in Svizzera, autorizzata dalla <i>Prudential Regulation Authority</i> , e soggetta a regolamentazione da parte della <i>Financial Conduct Authority</i> e regolamentazione limitata da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> . Informazioni sull'estensione della regolamentazione di Credit Suisse AG Succursale di Londra da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> sono disponibili su richiesta presso l'Emittente. | |
| Lead Manager | Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera | |
| Dealer | Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera In relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia: Credit Suisse (Italia) S.p.A. (il Dealer Italiano), Via Santa Margherita 3, 20121 Milano MI, Italia che agisce in qualità di collocatore e responsabile del collocamento dei Prodotti Complessi come definito all'articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato. | |
| Agente per i Pagamenti | Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente per i Pagamenti e qualsiasi successore nominato dall'Emittente. | |
| Agente di Calcolo | Credit Suisse International, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente di Calcolo e qualsiasi successore nominato dall'Emittente. | |
| Commissione di Collocamento | fino all'1,00% (in percentuale del Taglio e incluso nel Prezzo di Emissione), pagabile dall'Emittente al Collocatore. Il Prezzo di Offerta e i termini dei Prodotti Complessi tengono conto di tale commissione e, di conseguenza, il Prezzo di Offerta può essere superiore al valore di mercato dei Prodotti Complessi alla Data di Emissione. | |

| | |
|---|---|
| Spese/Commissioni addebitate dall'Emittente ai Portatori Post Emissione | Nessuna |
| Negoziazione (Mercato Secondario) | <p>In normali condizioni di mercato, l'Emittente, che agisce tramite una delle sue controllate, cercherà di fornire un mercato secondario, ma non è soggetta ad alcun obbligo in tal senso.</p> <p>Su richiesta dell'investitore, l'Emittente, che agisce tramite una delle sue controllate, cercherà di fornire prezzi denaro-lettera per i Prodotti Complessi, a seconda delle effettive condizioni di mercato. Vi sarà una differenza di prezzo tra i prezzi denaro e lettera (spread).</p> <p>I Prodotti Complessi sono negoziati in unità al prezzo pieno (dirty price), inclusi i diritti alle Cedole, e sono prenotati di conseguenza.</p> <p>Prezzi indicativi di negoziazione possono essere ottenuti su Reuters e Bloomberg.</p> <p>Credit Suisse Securities (Europe) Limited, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito (lo Specialista) si impegna a fornire la liquidità attraverso quotazioni denaro-lettera in conformità alle previsioni sul market making del Mercato SeDeX, come di seguito definito, ove si prevede che i Titoli saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialista sono disciplinati dal regolamento del Mercato SeDeX.</p> |
| Quotazione / Ammissione alla Negoziazione | <p>Sarà presentata domanda di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Sistema di Negoziazione Multilaterale di strumenti finanziari derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Mercato SeDeX"). L'Emittente si impegna a depositare una domanda di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Mercato SeDeX in tempo per l'adozione della delibera di ammissione alla Data di Emissione. L'efficacia dell'offerta è condizionata all'adozione della delibera di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Mercato SeDeX prima della Data di Emissione.</p> <p>I Prodotti Complessi che sono quotati su un qualsiasi mercato regolamentato o borsa valori o ammessi alla negoziazione da parte di una rilevante autorità possono essere sospesi dalla negoziazione e/o ritirati dalla quotazione in qualsiasi momento ai sensi delle applicabili norme e regolamenti del rilevante mercato regolamentato o rilevante borsa valori o autorità.</p> |
| Ammontare dell'Emissione / Ammontare dell'Offerta | <p>Verranno offerti 30.000 Prodotti Complessi. Verrà emesso un massimo di 30.000 Prodotti Complessi (che può essere aumentato/diminuito in qualsiasi momento).</p> <p>L'Ammontare dell'Emissione iniziale sarà messo a disposizione dei Portatori mediante pubblicazione presso gli uffici dell'Agente per i Pagamenti dopo la chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Durante la vita dei Prodotti Complessi l'Emittente fornirà informazioni relative all'attuale Ammontare dell'Emissione su richiesta dei Portatori.</p> <p>In relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia: L'importo finale dei Prodotti Complessi da emettersi alla Data di Emissione e i risultati dell'offerta saranno notificati agli investitori mediante mezzi appropriati e in ogni caso in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Collocatore, se disponibile) alla Data di Emissione o in prossimità della stessa, nel rispetto delle condizioni specificate nelle presenti Condizioni Definitive. L'importo finale dei Prodotti Complessi dipenderà dall'esito dell'offerta.</p> |
| Taglio | EUR 1.000 |
| Valuta di Emissione | EUR |
| Prezzo di Emissione / Prezzo di Offerta | <p>EUR 1.000 per Prodotto Complesso.</p> <p>Una percentuale fino all'1,00% del Taglio per i Prodotti Complessi è rappresentata da una commissione pagabile dall'Emittente al Collocatore ed è inclusa nel Prezzo di Emissione.</p> |
| Periodo di Sottoscrizione | <p>dal 12 maggio 2020 incluso al 22 maggio 2020, ore 15:00 CET</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto di non emettere i Prodotti Complessi senza alcuna giustificazione.</p> <p>L'Emittente si riserva inoltre di chiudere anticipatamente o prolungare il Periodo di Sottoscrizione.</p> |
| Descrizione del Procedimento di Adesione | <p>Descrizione del procedimento di adesione in relazione all'offerta pubblica Italia:</p> <p>I potenziali investitori possono far domanda al Dealer Italiano di sottoscrivere i Prodotti Complessi fino all'Ammontare dell'Emissione in conformità agli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale.</p> <p>In particolare in relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia durante il Periodo di Sottoscrizione gli investitori possono fare domanda di sottoscrizione dei Prodotti Complessi durante il normale orario di ufficio delle banche in Italia presso le filiali del Dealer Italiano completando, sottoscrivendo (anche attraverso soggetti muniti di apposita procura) e consegnando uno specifico modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione"), predisposto dal Dealer Italiano. I Moduli di Sottoscrizione sono disponibili presso le filiali del Dealer Italiano dal 12 maggio 2020 (incluso) (8.30 CET) al 22 maggio 2020 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o l'estensione del Periodo di Sottoscrizione ovvero la cancellazione dell'offerta di Prodotti Complessi.</p> <p>Ciascuna richiesta di sottoscrizione presentata dovrà essere presentata al Dealer Italiano.</p> <p>I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante offerta fuori sede attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, no.58, come modificato e integrato (il "Testo Unico della Finanza") dal 12 maggio 2020 (incluso) (8.30 CET) al 22 maggio 2020 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi.</p> <p>Il Dealer Italiano che colloca i Prodotti Complessi mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà i Moduli di Sottoscrizione attraverso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi</p> |

dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano..

I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante tecniche di comunicazione a distanza e ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 67-duodecies, comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, no. 206 (il "**Codice del Consumo**") dal 12 maggio 2020 (incluso) (8.30 CET) al 22 maggio 2020 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi. In relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi che avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza l'investitore che rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del citato Codice del Consumo dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Durante la decorrenza del termine previsto l'efficacia del contratto è sospesa e l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano.

L'esercizio del diritto di recesso può avere un impatto sul numero di sottoscrittori e, pertanto può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Prodotti Complessi. Inoltre, se l'investitore ha esercitato il diritto di recesso e ha già pagato il Prezzo di Emissione per tali Prodotti Complessi, il Prezzo di Emissione sarà allo stesso rimborsato. In tal caso, l'investitore non riceverà alcun interesse o pagamenti risarcitori in relazione al periodo di tempo trascorso tra la Data di Pagamento e la data di rimborso del Prezzo di Emissione e potrebbe essere in grado di reinvestire il Prezzo di Emissione rimborsato solo a condizioni meno favorevoli.

Fatte salve le previsioni applicabili alla pubblicazione dei supplementi ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti come di volta in volta attuata, e il diritto di recesso applicabile in caso di offerta fuori sede ovvero sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande non possono essere revocate e non possono essere soggette a condizioni. Successivamente alla presentazione dei Moduli di Sottoscrizione, gli investitori non possono più ridurre l'importo della loro domanda.

Le domande ricevute dal Dealer Italiano prima dell'inizio del Periodo di Sottoscrizione o successivamente alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, saranno considerate come non ricevute e saranno nulle.

Il Dealer Italiano notificherà agli investitori gli importi assegnati.

Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.

Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.

Tutti i Prodotti Complessi richiesti attraverso il Dealer Italiano durante il Periodo di Sottoscrizione saranno assegnati fino all'Ammontare dell'Emissione.

Il riparto dei Prodotti Complessi sarà gestito e coordinato dal Dealer Italiano nel rispetto degli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale. Non sono previsti criteri di riparto predeterminati.

Nel caso in cui le richieste superassero l'Ammontare dell'Emissione, l'Emittente e/o il Dealer Italiano avranno la possibilità di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, ai sensi della voce Periodo di Sottoscrizione che precede.

Il Dealer Italiano adotterà criteri di riparto che assicurino la parità di trattamento dei potenziali investitori.

L'Emittente si riserva il diritto di prolungare il Periodo di Sottoscrizione

Le seguenti ulteriori condizioni troveranno applicazione in relazione all'offerta in Italia:

Ulteriori condizioni dell'offerta

I Prodotti Complessi saranno offerti al pubblico attraverso il rilevante Collocatore nella Repubblica Italiana a qualsiasi persona.

Le imposte addebitate in relazione alla sottoscrizione, al trasferimento, acquisto o possesso dei Prodotti Complessi devono essere pagate dal rilevante investitore e l'Emittente non avrà alcun obbligo in relazione ad esse. Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali professionali per stabilire il regime fiscale applicabile alla loro specifica situazione.

Per informazioni sul regime applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica Italiana, si veda la sotto-sezione "Italia" nella sezione "Fiscalità" del Prospetto di Base.

In caso di revoca o cancellazione dell'offerta il Collocatore informerà gli investitori che hanno presentato le loro richieste dei Prodotti Complessi mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet, se disponibile)

A scanso di equivoci, ove una domanda sia stata presentata da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti un tale diritto, tale potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o acquistare altrimenti alcun Prodotto Complesso. In tal caso il Collocatore rimborserà il Prezzo di Emissione e qualsiasi commissione pagata da qualsiasi investitore senza interessi.

All'atto della revoca o cancellazione dell'offerta tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di ulteriore efficacia, senza alcun ulteriore avviso.

Chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, anche nel caso in cui le richieste superino l'Ammontare dell'Emissione. Sarà dato avviso agli investitori della chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Collocatore, se disponibile). La chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Proroga del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di prorogare il Periodo di Sottoscrizione. Sarà dato avviso agli investitori della proroga del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile), prima della data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione. La proroga del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al

| | |
|---|--|
| | giorno di pubblicazione del rilevante avviso. |
| Data di Emissione/ Data di Pagamento | 29 maggio 2020, vale a dire la data in cui i Prodotti Complessi sono emessi e il Prezzo di Emissione viene pagato. |
| Lotto Minimo di Negoziazione/ Importo di Sottoscrizione | 1 Prodotto Complesso |
| Categorie di potenziali investitori a cui sono offerti i Prodotti Complessi | offerta al pubblico |
| Paesi in cui viene effettuata l'offerta pubblica dei Prodotti Complessi | Italia e Svizzera |

B. Rimborso

B.1 Rimborso Finale

| | |
|-------------------------|--|
| Rimborso Finale | Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ogni Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi. |
| Data di Rimborso Finale | 31 maggio 2021, vale a dire la data in cui ciascun Prodotto Complesso sarà rimborsato all'Importo di Rimborso Finale, salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato. |

| | |
|----------------------------|---|
| Importo di Rimborso Finale | (i) se il Livello Finale di ciascun Sottostante è superiore alla Barriera, un importo in contanti pari al 100% del Taglio; o (ii) se il Livello Finale di almeno un Sottostante è pari o inferiore alla rispettiva Barriera, un importo in contanti pari al Taglio moltiplicato per il rapporto tra il Livello Finale del Sottostante con la Performance Peggiora (Livello Finale _{Worst-Of}) e il rispettivo Strike (Strike _{Worst-Of}), calcolato dall'Agente di Calcolo in conformità alla seguente formula: |
|----------------------------|---|

$$\text{Taglio} \times \text{Livello Finale}_{\text{Worst-Of}} / \text{Strike}_{\text{Worst-Of}}$$

| | |
|---|---|
| Tipo di Regolamento | Regolamento in contanti |
| Valuta di Regolamento | EUR |
| Sottostante con la Performance Peggiora | Tra tutti i Sottostanti, il Sottostante con il più basso valore risultante dal rapporto tra Livello Finale e Strike |

B.2 Rimborso Anticipato

| | |
|---------------------------------|--|
| Rimborso Trigger | Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, al verificarsi di un Evento Trigger in qualsiasi Data di Osservazione Trigger, l'Emittente rimborserà i Prodotti Complessi alla Data di Rimborso Trigger rilevante al Prezzo di Rimborso Trigger. |
| Barriera Trigger | Con riferimento a ciascun Sottostante, il 100% del rispettivo Strike. |
| Data(e) di Osservazione Trigger | 24 agosto 2020, 20 novembre 2020 e 19 febbraio 2021, vale a dire le date in cui viene osservato il Livello all'Ora di Valutazione ai fini della determinazione del verificarsi o meno di un Evento Trigger. |
| Prezzo di Rimborso Trigger | Con riferimento a qualsiasi Data di Rimborso Trigger, un importo in contanti pari al 100% del Taglio. |
| Evento Trigger | Qualora il Livello di ciascun Sottostante all'Ora di Valutazione in qualsiasi Data di Osservazione Trigger sia pari o superiore alla Barriera Trigger. |
| Data(e) di Rimborso Trigger | 31 agosto 2020, 30 novembre 2020 o 26 febbraio 2021, vale a dire le date in cui, al verificarsi di un Evento Trigger alla relativa Data di Osservazione Trigger, l'Emittente rimborserà i Prodotti Complessi al Prezzo di Rimborso Trigger (salvo il caso in cui i Prodotti Complessi siano già stati rimborsati, riacquistati o cancellati prima di tale data). |
| Opzione Call | Non applicabile |

dell'Emittente

Data del
Rimborso
Anticipato

Qualora i Prodotti Complessi vengano rimborsati prima della Data del Rimborso Finale, la data di tale rimborso anticipato

B.3

Definizioni Generali del Rimborso

Data di Fixing
Iniziale

22 maggio 2020, vale a dire la data in cui sono fissati lo Strike, la Barriera, la Barriera Trigger e la Barriera della Cedola, e la data a partire dalla quale i Prodotti Complessi possono essere negoziati.

Strike

Con riferimento a ciascun Sottostante, il 100% del rispettivo Livello all'Ora di Valutazione alla Data di Fixing Iniziale.

Livello

Con riferimento a ciascuna Azione, il Prezzo di tale Azione.

Data di Fixing
Finale

24 maggio 2021, vale a dire la data in cui verrà fissato il Livello Finale.

Livello Finale

Con riferimento a ciascun Sottostante, il 100% del rispettivo Livello all'Ora di Valutazione alla Data di Fixing Finale.

Ora di Valutazione

Con riferimento a ciascun Sottostante, l'Orario di Chiusura Programmato

Barriera

Con riferimento a ciascun Sottostante, il 60% del rispettivo Strike.

Data di Rimborso

la Data di Rimborso Finale o, se i Prodotti Complessi sono rimborsati prima della Data di Rimborso Finale, la Data del Rimborso Anticipato.

C.

Interesse, Premio e Cedola

C.1

Interesse

Non applicabile

C.2

Premio

Non applicabile

C.3

Cedola

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cedola | L'Emittente corrisponderà ai Portatori alla Data di Pagamento della Cedola rilevante, il relativo Importo della Cedola per Prodotto Complesso, a condizione che (x) non si sia verificato un Evento di Differimento della Cedola alla relativa Data di Osservazione della Cedola e (y) il Prodotto Complesso non sia stato rimborsato, riacquistato o cancellato prima della relativa Data di Pagamento della Cedola. A scanso di equivoci, resta inteso che, se i Prodotti Complessi sono rimborsati, riacquistati o cancellati prima di qualsiasi Data di Pagamento della Cedola, ogni porzione maturata ma non corrisposta del rilevante Importo della Cedola che sarebbe altrimenti dovuta in tale Data di Pagamento della Cedola non sarà corrisposta. |
| Importo della Cedola | Con riferimento ad una Data di Pagamento della Cedola, un importo in contanti pari ad (i) almeno il 2,50% del Taglio (la percentuale definitiva sarà determinata dall'Agente di Calcolo alla Data di Fixing Finale e comunicata ai Portatori ai sensi della Sezione 9), più (ii) ogni Importo della Cedola che avrebbe dovuto essere corrisposto in qualsiasi Data di Pagamento della Cedola precedente ove non si fosse verificato un Evento di Differimento della Cedola (resta inteso che una volta che tale Importo della Cedola non pagato è stato corrisposto ai sensi del presente punto (ii) non dovrà più essere corrisposto in una qualsiasi Data di Pagamento della Cedola successiva, ai sensi del presente punto (ii)) |
| Evento di Differimento della Cedola | Qualora il Livello di almeno un Sottostante all'Ora di Valutazione alla rilevante Data di Osservazione della Cedola sia inferiore alla rispettiva Barriera della Cedola. |
| Data(e) di Osservazione della Cedola | Con riferimento a qualsiasi Data di Pagamento della Cedola, la relativa Data di Osservazione della Cedola indicata in Tabella C.3 , vale a dire la data in cui è osservato il Livello di ciascun Sottostante per determinare se l'Importo della Cedola dovrà essere corrisposto alla relativa Data di Pagamento della Cedola o meno. |
| Data(e) di pagamento della Cedola | Le date specificate in Tabella C.3 , vale a dire le date in cui l'Emittente pagherà al Portatore il relativo Importo della Cedola, se dovuto. |
| Barriera della Cedola | Con riferimento a ciascun Sottostante, il 60% del rispettivo Strike. |

Tabella C.3

| Date di Pagamento della Cedola | Date di Osservazione della Cedola |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 31.08.2020 | 24.08.2020 (Record Date: 30.08.2020) |
| 30.11.2020 | 20.11.2020 (Record Date: 29.11.2020) |
| 26.02.2021 | 19.02.2021 (Record Date: 25.02.2021) |
| 31.05.2021 | 24.05.2021 (Record Date: 30.05.2021) |

D. Definizioni Specifiche per il Sottostante e Relative Informazioni

| | |
|--|---|
| Azione | Ciascuna tra Azione1 e Azione2. |
| Azione1 | Una Azione al Portatore Total S.A. emesse dall'Emittente dell'Azione |
| Con riferimento all'Azione1, i termini definiti nelle presenti Condizioni deve essere interpretato come indicato di seguito: | |
| Emittente dell'Azione | Nome e domicilio: Total SA, 2 place Jean Millier - La défense 6, 92400 Parigi, Francia Il più recente bilancio annuale dell'Emittente dell'Azione si può ottenere, senza costi aggiuntivi, dalla sede centrale di Credit Suisse AG a Zurigo via telefono al numero: +41 44 333 21 44 o via facsimile al numero: +41 44 333 84 03. |
| Codici Titoli | Swiss Sec. No.: 524 773 ISIN: FR 000 012 027 1 Bloomberg Ticker: FP FP EQUITY |
| Borsa | Euronext Paris |
| Azione2 | Una Azione registrata Chevron Corp. emesse dall'Emittente dell'Azione |
| Con riferimento all'Azione2, i termini definiti nelle presenti Condizioni deve essere interpretato come indicato di seguito: | |
| Emittente dell'Azione | Nome e domicilio: Chevron Corp., 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, USA Il più recente bilancio annuale dell'Emittente dell'Azione si può ottenere, senza costi aggiuntivi, dalla sede centrale di Credit Suisse AG a Zurigo via telefono al numero: +41 44 333 21 44 o via facsimile al numero: +41 44 333 84 03. |
| Codici Titoli | Swiss Sec. No.: 1 281 709 ISIN: US 166 764 100 5 Bloomberg Ticker: CVX UN EQUITY |
| Borsa | New York Stock Exchange |
| Performance Passata del Sottostante | Per la performance passata dei Sottostanti e la volatilità, si veda www.credit-suisse.com/derivatives . |

E. Ulteriori Definizioni Specifiche dell'Emissione

| | |
|-------------------|---|
| Giorno Lavorativo | un giorno (diverso dai Sabati e dalle Domeniche) in cui le banche commerciali e i mercati di valute estere regolano i pagamenti a Zurigo e che sia un Giorno Lavorativo TARGET. |
|-------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Giorno Lavorativo TARGET | qualsiasi giorno in cui il sistema <i>Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer</i> (TARGET2) è aperto per gli affari. |
| Clearstream Luxembourg | Clearstream Banking, Luxembourg, in qualità di operatore del sistema Clearstream Luxembourg (42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Lussemburgo) e qualsiasi organizzazione o sistema successore. |
| Clearing System | Clearstream Luxembourg e/o Euroclear e/o SIS e/o Monte Titoli (tramite <i>bridge account</i> con SIS) |
| Euroclear | Euroclear Bank S.A., Bruxelles, Belgio, in qualità di operatore del sistema Euroclear (Avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles, Belgio) e qualsiasi organizzazione o sistema successore. |
| Evento Straordinario | <p>(i) l'Emittente ha stabilito in buona fede che l'adempimento di qualsiasi suo obbligo ai sensi dei Prodotti Complessi o qualsiasi accordo preso per la copertura dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi è diventato o diventerà, in tutto o in parte, illegittimo, illegale, o altrimenti contrario a qualsiasi legge, norma, regolamento, sentenza, ordinanza, direttiva, policy o richiesta presenti o futuri di qualsiasi autorità o potere governativo, amministrativo o giudiziale (ma, se non ha forza di legge, solo se il rispetto del medesimo è conforme alla generale prassi dei soggetti a cui va applicato), o qualsiasi modifica nella interpretazione dei medesimi,</p> <p>(ii) uno qualsiasi dei seguenti eventi (che siano o meno ragionevolmente prevedibili) al di fuori del controllo dell'Emittente a condizione che abbiano o ci si possa ragionevolmente attendere che abbiano un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi:</p> <p>(a) qualsiasi esplosione o escalation di ostilità o altra calamità o crisi nazionale o internazionale,</p> <p>(b) l'emanazione, pubblicazione, emissione o altra promulgazione di qualsiasi legge, regolamento, norma o ordinanza di qualsiasi tribunale o altra autorità governativa, che riguarda, o riguarderebbe, il pagamento di qualsiasi importo (o consegna di qualsiasi altro beneficio) ai sensi dei Prodotti Complessi,</p> <p>(c) la chiusura di qualsiasi Clearing System senza sostituzione di una organizzazione di compensazione sostitutiva entro una settimana da tale chiusura, o</p> <p>(iii) qualsiasi evento simile a uno qualsiasi degli eventi descritti alle clausole (i) e (ii) che precedono, che abbia avuto o ci si possa ragionevolmente attendere che abbia un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi.</p> |
| Monte Titoli | Monte Titoli S.p.A., Milano, Italia, in qualità di operatore del sistema Monte Titoli (Piazza degli Affari 6, Milano, Italia) e qualsiasi organizzazione o sistema successore, in ogni caso tramite <i>bridge account</i> con SIS. |
| SIS | SIX SIS Ltd, la società di servizio titoli svizzera (Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Svizzera), e qualsiasi organizzazione o sistema successore. |
| Importo di Estinzione Non Programmata | <p>indica, in relazione ad un Prodotto Complesso, un importo nella Valuta di Regolamento (che non può essere inferiore a zero) pari all'equo valore di mercato del Prodotto Complesso immediatamente prima dell'esercizio del diritto di estinzione da parte dell'Emittente mediante pubblicazione dell'avviso di estinzione, come calcolato dall'Agente di Calcolo usando i propri modelli di valutazione e tendo conto tra l'altro, a titolo esemplificativo, di quanto segue:</p> <p>(A) il tempo residuo alla scadenza del Prodotto Complesso;</p> <p>(B) i tassi di interesse a cui le banche possono ottenere finanziamenti;</p> <p>(C) il tasso di interesse addebitato all'Emittente (o alle sue affiliate) per prendere in prestito denaro;</p> <p>(D) il valore, la performance futura attesa e/o la volatilità del(i) Sottostante(i); e</p> <p>(E) qualsiasi altra informazione che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante (incluse, a titolo esemplificativo, le circostanze che hanno portato agli eventi che hanno dato luogo al diritto di estinzione).</p> |
| Forma dei Prodotti Complessi | Titoli non cartacei |
| Portatore(i) | con riferimento a qualsiasi Prodotto Complesso, il soggetto che detiene il Prodotto Complesso in un conto titoli a suo nome o, nel caso di un intermediario, l'intermediario che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli a proprio nome. Il Portatore di un Prodotto Complesso dovrà, ad ogni fine, essere trattato da (i) l'Emittente, (ii) l'Agente di Calcolo, (iii) l'Agente per i Pagamenti e (iv) ogni altro soggetto come il soggetto avente diritto a tale Prodotto Complesso e il soggetto avente diritto di ricevere i benefici dei diritti rappresentati da tale Prodotto Complesso. |
| Data di Scadenza | 27 maggio 2021 |
| Mercato SeDeX | il Sistema Multilaterale di Negoziazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. |

I riferimenti a "AED" sono ai dirham degli Emirati Arabi Uniti, i riferimenti a "ARS" sono ai pesos argentini, i riferimenti a "AUD" sono ai dollari australiani, i riferimenti a "BMD" sono ai dollari delle Bermuda, i riferimenti a "BRL" sono ai real brasiliani, i riferimenti a "CAD" sono ai dollari canadesi, i riferimenti a "CHF" sono ai franchi svizzeri, i riferimenti a "CLP" sono ai pesos cileni, i riferimenti a "CNY" sono agli yuan renminbi cinesi, i riferimenti a "COP" sono ai pesos colombiani, i riferimenti a "CZK" sono alle corone ceche, i riferimenti a "DKK" sono alle corone danesi, i riferimenti a "EUR" sono agli euro, i riferimenti a "GBP" sono alle sterline inglesi, i riferimenti a "HKD" sono ai dollari di Hong Kong, i riferimenti a "HUF" sono ai forint ungheresi, i riferimenti a "IDR" sono alle rupie indonesiane, i riferimenti a "ILS" sono ai nuovi shekel israeliani, i riferimenti a "INR" sono alle rupie indiane, i riferimenti a "JPY" sono agli yen giapponesi, i riferimenti a "KRW" sono agli won sud coreani, i riferimenti a "MXN" sono ai pesos messicani, i riferimenti a "MYR" sono ai ringgit malesiani, i riferimenti a "NOK" sono alle corone norvegesi, i riferimenti a "NZD" sono ai dollari neo zelandesi, i riferimenti a "PLN" sono agli zloty polacchi, i riferimenti a "RON" sono ai nuovi lei rumeni, i riferimenti a "RUB" sono ai rubli russi, i riferimenti a "SGD" sono ai dollari di Singapore, i riferimenti a "SEK" sono alle corone svedesi, i riferimenti a "THB" sono ai baht thailandesi, i riferimenti a "TRY" sono alle lire turche, i riferimenti a "TWD" sono ai dollari di Taiwan, i

riferimenti a "**USD**" sono ai dollari statunitensi, e i riferimenti a "**ZAR**" sono ai Rand sudafricani.

Sezione 1.2 **Ulteriori Definizioni relative al(i) Sottostante(i)**

Ulteriori Definizioni relative alle Azioni

| | |
|-------------------------------|---|
| Ulteriore Evento di Rettifica | in relazione ad un'Azione, un Potenziale Evento di Rettifica, Evento di Fusione, Offerta di Acquisto, Nazionalizzazione, Ritiro dalla Quotazione, Liquidazione, Ulteriore Evento di Turbativa o, in relazione a tale Azione o all'Emittente dell'Azione, un cambio della Borsa. |
| Ulteriore Evento di Turbativa | in relazione ad un'Azione, un Giorno di Turbativa, una Modifica Normativa, una Istanza di Insolvenza, un Turbativa Fiscale o una Turbativa della Copertura. |
| Modifica Normativa | in relazione ad un'Azione, alla o successivamente alla Data di Emissione/Data di Pagamento (i) a causa dell'adozione di o qualsiasi modifica a qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge fiscale), o (ii) a causa della promulgazione di, o qualsiasi modifica nella interpretazione da parte di qualsiasi corte, tribunale o autorità regolamentare avente giurisdizione di, qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa qualsiasi azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente stabilisca che (a) è diventato illegale per esso e/o per l'Ente di Copertura detenere, acquisire o vendere tale Azione, o (b) subisce un aumento rilevante dei costi per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi (incluso, a titolo esemplificativo, a causa di qualsiasi aumento dell'esposizione fiscale, diminuzione dei benefici fiscali o altro effetti negativo sulla propria posizione fiscale). |
| Ritiro dalla Quotazione | in relazione ad un'Azione, la Borsa annuncia che ai sensi dei regolamenti della Borsa, tale Azione smette (o smetterà) di essere quotata, negoziata o pubblicamente prezzata sulla Borsa per qualsiasi motivo (diverso da un Evento di Fusione o da una Offerta di Acquisto) e non viene (o non verrà) immediatamente ri-quotata, ri-negoziata o ri-prezzata su una borsa o sistema di quotazione situato nel medesimo paese della Borsa (o, se la Borsa si trova nella Unione Europea, in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea). |
| Giorno di Turbativa | in relazione ad un'Azione, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) la Borsa non apre per la negoziazione durante la sua regolare sessione di negoziazione, (ii) una qualsiasi Borsa Correlata non apre per la negoziazione durante la sua regolare sessione di negoziazione, o (iii) si è verificato un Evento di turbativa del Mercato. |
| Chiusura Anticipata | in relazione ad un'Azione, la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa della Borsa o qualsiasi Borsa Correlata prima del suo Orario di Chiusura Programmato, a meno che tale orario di chiusura anticipato non venga annunciato dalla Borsa o da tale Borsa Correlata, a seconda del caso, almeno un'ora prima del precedente tra (i) l'effettivo orario di chiusura per la regolare sessione di negoziazione sulla Borsa o su tale Borsa Correlata in tale Giorno Lavorativo di Borsa, e (ii) il termine ultimo per presentare ordini da immettersi nel sistema della Borsa o di tale Borsa Correlata per l'esecuzione all'Ora di Valutazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa. |
| Borsa | in relazione ad un'Azione, (i) la borsa o sistema di quotazione specificato come tale alla Sezione 1.1, o (ii) la diversa borsa o sistema di quotazione su cui tale Azione, secondo la determinazione dell'Agente di Calcolo, viene negoziata o quotata a seconda di quanto scelto dall'Agente di Calcolo, o (iii) nel caso di cui alle clausole (i) e (ii) che precedono, qualsiasi borsa o sistema di quotazione cessionario o successore. |
| Giorno Lavorativo di Borsa | in relazione ad un'Azione, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui la Borsa e ciascuna Borsa Correlata sono aperte per le negoziazioni su tale Azione durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione, nonostante la Borsa o qualsiasi Borsa Correlata chiuda prima del suo Orario di Chiusura Programmato. |
| Turbativa della Borsa | in relazione ad un'Azione, qualsiasi evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che turbi o pregiudichi (nella determinazione dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti del mercato in generale (i) di effettuare operazioni su, o ottenere valori di mercato per, tale Azione sulla Borsa, o (ii) di effettuare operazioni su, o ottenere valori di mercato per, contratti future o di opzione relativi a tale Azione su qualsiasi Borsa Correlata. |
| Turbativa della Copertura | a parere dell'Agente di Calcolo, l'Emittente e/o l'Ente di Copertura non è in grado, dopo aver fatto sforzi commercialmente ragionevoli, di (i) acquisire, costituire, ri-constituire, sostituire, mantenere, sciogliere o vendere qualsiasi operazione o attivo che ritenga necessario per coprire il rischio di prezzo legato all'assunzione e adempimento dei propri obblighi in relazione ai Prodotti Complessi, o (ii) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una qualsiasi di tali operazioni o attivi. |
| Ente di Copertura | indica Credit Suisse International o, se così comunicato ai Portatori in conformità con la Sezione 9, una delle sue affiliate specificate nell'avviso quali controparti degli accordi di copertura dell'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi |
| Istanza di Insolvenza | in relazione ad un'Azione, l'Agente di Calcolo stabilisce che l'Emittente dell'Azione abbia istituito, o sia stato istituito contro di essa da parte di una autorità regolamentare, di vigilanza o qualsiasi simile autorità avente primaria giurisdizione regolamentare o in tema di insolvenza o riabilitazione sull'Emittente dell'Azione nella giurisdizione della sua costituzione o organizzazione o nella giurisdizione della sede principale o domestica dell'Emittente dell'Azione, o l'Emittente dell'Azione acconsenta a, un procedimento volto ad ottenere una sentenza di insolvenza o fallimento o qualsiasi altra misura ai sensi di qualsiasi legge sull'insolvenza o il fallimento o altra normativa simile che condizioni i diritti dei creditori, o venga presentata una istanza di liquidazione o scioglimento dell'Emittente dell'Azione da parte sua o di una tale autorità regolamentare, di vigilanza o qualsiasi simile autorità o l'Emittente dell'Azione acconsenta a una tale istanza, posto che un procedimento istituito o istanza presentata dai creditori e non accettata dall'Emittente dell'Azione non sarà un'Istanza di Insolvenza. |
| Liquidazione | in relazione ad un'Azione, a causa della liquidazione, scioglimento, dissoluzione, fallimento o insolvenza volontari o involontari o analogo procedimento che riguardi l'Emittente dell'Azione (i) viene imposto che tutte le Azioni debbano essere trasferite a qualsiasi trustee, liquidatore o altro simile funzionario, o (ii) ai portatori di tali Azioni viene legalmente |

| | |
|--|--|
| | proibito di trasferirle. |
| Evento di Turbativa del Mercato | in relazione ad un'Azione, il verificarsi o esistenza in qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato di (a) una Turbativa della Negoziazione o una Turbativa della Borsa, che in ciascun caso l'Agente di Calcolo stabilisca essere rilevante e che si verifichi in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora che termina con l'Ora di Valutazione, o (b) una Chiusura Anticipata, indipendentemente dal fatto che la Borsa o qualsiasi Borsa Correlata abbia dichiarato un evento ufficiale di turbativa del mercato. |
| Evento di Fusione | in relazione ad un'Azione, qualsiasi dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> (i) una riclassificazione o variazione di tale Azione (a meno che non abbia come conseguenza un Potenziale Evento di Rettifica) che abbia come conseguenza un trasferimento di o impegno irrevocabile a trasferire tutte le Azioni in circolazione a un altro ente o soggetto; (ii) il consolidamento, l'integrazione, la fusione o lo scambio vincolante di azioni dell'Emittente dell'Azione con o in un altro ente o soggetto (diverso da un consolidamento, integrazione, fusione o scambio di azioni in cui l'Emittente dell'Azione sia l'ente che sopravvive e che non abbia come conseguenza una riclassificazione o variazione di tutte le Azioni in circolazione); (iii) una offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi altro ente o soggetto di acquistare o altrimenti ottenere il 100% delle Azioni in circolazione, che abbia come conseguenza un trasferimento di o impegno irrevocabile di trasferire tutte le Azioni in circolazione (diverse dalle Azioni possedute o controllate tale altro ente o soggetto); o (iv) il consolidamento, l'integrazione, la fusione o lo scambio vincolante di azioni dell'Emittente dell'Azione o di sue controllate con o in un altro ente o soggetto in cui l'Emittente dell'Azione sia l'ente che sopravvive e che non abbia come conseguenza una riclassificazione o variazione tutte le Azioni in circolazione, ma abbia come conseguenza il fatto che tutte le Azioni in circolazione (diverse dalle Azioni possedute o controllate tale altro ente o soggetto) immediatamente prima di tale evento rappresentano collettivamente meno del 50% di tutte le Azioni in circolazione immediatamente dopo di tale evento. |
| Nazionalizzazione | in relazione ad un'Azione, tutte le Azioni, o tutto o sostanzialmente tutto il patrimonio, dell'Emittente dell'Azione sono nazionalizzati, espropriati o devono altrimenti essere necessariamente trasferiti a una agenzia, autorità, ente o strumentalità governativa. |
| Potenziale Evento di Rettifica | in relazione ad un'Azione, qualsiasi dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> (i) una suddivisione, un consolidamento o ri-classificazione di qualsiasi Azione (a meno che non abbia come conseguenza un Evento di Fusione), o una libera distribuzione di dividendi di una qualsiasi Azione ai portatori esistenti di tali Azioni mediante bonus, capitalizzazione o simile emissione; (ii) una distribuzione, emissione o dividendo ai portatori esistenti di tali Azioni di (a) tali Azioni, o (b) altro capitale sociale o strumenti finanziari che attribuiscono il diritto al pagamento di dividendi e/o ai proventi della liquidazione dell'Emittente dell'Azione in maniera pari o proporzionale a tali pagamenti a tali portatori, o (c) capitale sociale o altri strumenti finanziari di un'altra società acquistata o posseduta (direttamente o indirettamente) dall'Emittente delle Azioni in conseguenza di uno spin-off o altra operazione simile, o (d) qualsiasi altro tipo di strumenti finanziari, diritti o warrant o altri attivi, in ogni caso per il pagamento (in denaro o altro corrispettivo) ad un valore inferiore al prevalente prezzo di mercato come determinato dall'Agente di Calcolo; (iii) un importo per Azione che l'Agente di Calcolo determini essere un dividendo straordinario; (iv) un richiamo da parte dell'Emittente delle Azioni in relazione a una qualsiasi di tali Azioni che non sia stata interamente versata; (v) un riacquisto da parte dell'Emittente delle Azioni o qualsiasi sua controllata di qualsiasi Azione usando sia profitti sia capitale e indipendentemente dal fatto che il corrispettivo per tale riacquisto sia rappresentato da denaro, strumenti finanziari o altro; (vi) un evento che porti ad una distribuzione o separazione dei diritti degli azionisti dalle azioni ordinarie o da altri titoli di capitale dell'Emittente delle Azioni ai sensi di un programma sui diritti degli azionisti o accordo diretto a contrastare acquisizioni ostili che preveda, al verificarsi di alcuni eventi, una distribuzione di azioni privilegiate, warrant, strumenti di debito o diritti su azioni ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato, come determinato dall'Agente di Calcolo, posto che qualsiasi rettifica effettuata in conseguenza di un tale evento dovrà essere riadeguata in corrispondenza di qualsiasi rimborso di tali diritti; o (vii) qualsiasi altro evento che possa avere un effetto diluitivo o concentrativo sul valore teorico di una qualsiasi di tali Azioni. |
| Borsa(e) Correlata(e) | in relazione ad un'Azione, ogni borsa o sistema di quotazione ove la negoziazione abbia un effetto rilevante (come determinato dall'Agente di Calcolo) sul mercato complessivo per i contratti future o di opzione relativi a tale Azione. |
| Orario di Chiusura Programmato | in relazione alla Borsa o a qualsiasi Borsa Correlata di un'Azione e ad un Giorno di Negoziazione Programmato, l'orario di chiusura programmato per i giorni settimanali della Borsa o tale Borsa Correlata in tale Giorno di Negoziazione Programmato, senza tenere conto di <i>after hour</i> o di qualsiasi altra negoziazione al di fuori degli orari delle regolari sessioni di negoziazione. |
| Giorno di Negoziazione Programmato | in relazione ad un'Azione, qualsiasi giorno in cui è previsto che la Borsa e ciascuna Borsa Correlata siano aperte per le negoziazioni su tale Azione per le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione. |
| Ciclo di Regolamento | in relazione ad un'Azione, il periodo di Giorni Lavorativi del Sistema di Compensazione dell'Azione successivo a una transazione su tale Azione sulla Borsa in cui avrà abitualmente luogo il regolamento ai sensi delle regole della Borsa. |
| Sistema di Compensazione e dell'Azione | in relazione ad un'Azione, (i) il principale sistema di compensazione domestico abitualmente usato per il regolamento delle transazioni su tale Azione o (ii) se il sistema di compensazione descritto alla clausola (i) che precede smette di regolare transazioni su tale Azione, il diverso sistema di compensazione determinato dall'Agente di Calcolo. |

| | |
|--|---|
| Giorno Lavorativo del Sistema di Compensazione e dell'Azione | in relazione ad un'Azione, qualsiasi giorno in cui il Sistema di Compensazione dell'Azione è (o, se non fosse per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Regolamento dell'Azione, sarebbe stato) aperto per accettare e eseguire istruzioni di regolamento. |
| Prezzo dell'Azione | in relazione ad un'Azione, in qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato, il prezzo di tale Azione quotato sulla Borsa per tale giorno, come determinato dall'Agente di Calcolo. |
| Evento di Turbativa del Regolamento dell'Azione | in relazione ad un'Azione, un evento che l'Agente di Calcolo determini essere al di fuori del controllo dell'Emittente e/o delle sue affiliate in conseguenza del quale il Sistema di Compensazione dell'Azione non può compensare il trasferimento di tale Azione. |
| Turbativa Fiscale | in relazione ad un'Azione, l'imposizione, modifica o eliminazione di una imposta per accisa, buona uscita, vendita, utilizzo, valore aggiunto, trasferimento, bollo, documentale, registrazione o altra imposta simile su, o misurata mediante riferimento a, tale Azione (diversa da una imposta su, o misurata mediante riferimento a, il reddito complessivo netto o lordo) da parte di qualsiasi governo o autorità fiscale successivamente alla Data di Emissione/Data di Pagamento, se l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o eliminazione sia di alzare o abbassare il Prezzo dell'Azione nel giorno in cui il Prezzo dell'Azione sarebbe altrimenti determinato rispetto a quanto sarebbe stato senza tale imposizione, variazione o eliminazione. |
| Offerta di Acquisto | in relazione ad un'Azione, una offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o persona che abbia come conseguenza il fatto che tale ente o persona acquisti, o altrimenti ottenga o abbia il diritto di ottenere, mediante conversione o altri mezzi, più del 10% e meno del 100% delle azioni con diritto di voto in circolazione dell'Emittente delle Azioni, come determinato dall'Agente di Calcolo, sulla base dei depositi presso le agenzie governative o auto-regolate o delle altre informazioni che l'Agente di Calcolo determini essere rilevanti. |
| Turbativa della Negoziazione e | in relazione ad un'Azione, qualsiasi sospensione della o limitazione imposta alla negoziazione (i) su tale Azione da parte della Borsa o qualsiasi Borsa Correlata o altrimenti e indipendentemente dal fatto che sia causata da movimenti di prezzo eccedenti i limiti permessi dalla Borsa o Borsa Correlata o altrimenti, o (ii) su contratti future o di opzione relativi a tale Azione. |
| Ora di Valutazione | in relazione ad un'Azione, (i) l'orario specificato come tale alla Sezione 1.1, o (ii) se non viene specificato un orario nella Sezione 1.1, l'Orario di Chiusura Programmato, o (iii) nel caso delle clausole (i) e (ii) che precedono, il diverso orario eventualmente deciso dall'Agente di Calcolo; posto tuttavia che (x) se in qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato la Borsa chiude prima dell'Orario di Chiusura Programmato e (y) l'Ora di Valutazione programmato è successivo all'orario di chiusura effettivo per la sua regolare sessione di negoziazione, allora l'Ora di Valutazione per tale Giorno di Negoziazione Programmato sarà tale orario di chiusura effettivo. |

Sezione 2 Rimborso Finale

Sezione 2.1 Importo di Rimborso Finale

Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ciascun Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi.

L'Importo di Rimborso Finale sarà determinato in conformità alla definizione di "Importo di Rimborso Finale" contenuta alla sottosezione B.1 della Sezione 1.1.

Sezione 2.2 Regolamento Fisico

Non applicabile.

Sezione 3 Pagamenti di Interessi e Premi; Cedole

Sezione 3.1 Interesse

Non applicabile.

Sezione 3.2 Premio

Non applicabile.

Sezione 3.3 Cedole

L'Emittente corrisponderà ai Portatori alla Data di Pagamento della Cedola rilevante, il relativo Importo della Cedola per Prodotto Complesso, ove dovuto, a condizione che il Prodotto Complesso non sia stato rimborsato, riacquistato o cancellato prima di tale data. A scanso di equivoci, resta inteso che, se i Prodotti Complessi sono rimborsati, riacquistati o cancellati prima di qualsiasi Data di Pagamento della Cedola, ogni porzione maturata ma non corrisposta del rilevante Importo della Cedola che sarebbe altrimenti dovuto in tale Data di Pagamento della Cedola non sarà corrisposta. Il relativo Importo della Cedola e la Data di Pagamento della Cedola saranno determinati secondo quanto previsto alle voci "Importo della Cedola" e "Data(e) di Pagamento della Cedola" indicate al paragrafo C.3 della Sezione 1.1.

Sezione 4 Rimborso Anticipato

Rimborso Trigger

Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, al verificarsi di un Evento Trigger in qualsiasi Data di Osservazione Trigger, l'Emittente rimborserà ciascun Prodotto Complesso alla relativa Data di Rimborso Trigger rilevante al Prezzo di Rimborso Trigger. Il verificarsi

di un Evento Trigger e il Prezzo di Rimborso Trigger saranno determinati secondo quanto previsto alle voci "Evento Trigger" e "Prezzo di Rimborso Trigger" indicate al paragrafo B.2 della Sezione 1.1.

Sezione 5 Rettifiche, Determinazioni e Estinzione Straordinaria

Rettifiche e Determinazioni relative ad Azioni

Correzione del Prezzo dell'Azione

Con riferimento ad un'Azione, nel caso in cui (i) la Borsa corregga e pubblichi successivamente un Prezzo dell'Azione che era stato utilizzato dall'Agente di Calcolo al fine di determinare (x) qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi, o (y) se si è verificato un Evento Trigger, o (z) se deve essere corrisposto qualsiasi Importo della Cedola e (ii) tale correzione viene pubblicata dalla Borsa entro un Ciclo di Regolamento dopo la pubblicazione originale di tale Prezzo dell'Azione ma in ogni caso 2 Giorni Lavorativi prima della data in cui tale importo (o altro beneficio spettante) viene pagato, l'Agente di Calcolo può ricalcolare tale importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi usando tale Prezzo dell'Azione corretto.

Differimenti in caso di Giorni Non Lavorativi e Giorni di Turbativa

Se un giorno in relazione al quale il Prezzo dell'Azione debba essere determinato (una **Data Rilevante**), non è un Giorno di Negoziazione Programmato o è un Giorno di Turbativa, tale giorno può essere differito fino a 8 (otto) Giorni Lavorativi di Borsa successivi alla data originaria, come determinato dall'Agente di Calcolo. Se tale ottavo Giorno Lavorativo di Borsa è anch'esso un Giorno di Turbativa, l'Agente di Calcolo dovrà, in conformità ai principi di cui alla Sezione 15.1 che segue, effettuare una propria determinazione del rilevante Prezzo dell'Azione in tale ottavo Giorno Lavorativo di Borsa (al rilevante Ora di Valutazione per quanto possibile) tenendo conto delle prevalenti condizioni di mercato in tale momento. In connessione con la posticipazione della Data Rilevante, l'Agente di Calcolo potrà anche posticipare qualunque data di pagamento in relazione ad un importo pagabile e qualunque data di esecuzione di consegna fisica previsti in relazione al rilevante Prodotto Complesso e potrà modificare di conseguenza i Termini e Condizioni applicabili.

Rettifiche al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica o un Evento Straordinario

Al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica in relazione ad uno o più Sottostanti o di un Evento Straordinario in relazione ai Prodotti Complessi, l'Agente di Calcolo potrà apportare quelle rettifiche a uno o più termini dei Prodotti Complessi, alla definizione del relativo Sottostante e al calcolo o definizione del Livello del relativo Sottostante e a qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi secondo quanto determinato a sua discrezione tenendo conto dei principi esposti alla Sezione 15.1 che segue. Qualsiasi rettifica dovrà essere effettuata al fine di tenere conto dell'effetto del verificarsi di tale Ulteriore Evento di Rettifica o Evento Straordinario, a seconda del caso e per preservare per quanto possibile la sostanza economica originaria dei Prodotti Complessi. Nell'effettuare le sue determinazioni, l'Agente di Calcolo dovrà tenere conto di qualsiasi rettifica effettuata dalla rilevante Borsa o Borsa Correlata in relazione a tale Ulteriore Evento di Rettifica agli strumenti negoziati su tale borsa.

Tra le rettifiche dell'Agente di Calcolo è inclusa la sostituzione dell'azione con una differente azione (incluso un sostituto) o azioni di un'altra società, indipendentemente dal fatto che tale azione o azioni siano attualmente usate per il calcolo degli importi dovuti ai sensi dei Prodotti Complessi.

Estinzione Straordinaria dei Prodotti Complessi

Se al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica o al verificarsi di un Evento Straordinario l'Agente di Calcolo stabilisce di non essere in grado di apportare alcuna rettifica per tenere conto dell'effetto di tale evento o una tale rettifica non sarebbe ragionevolmente accettabile per l'Emittente e i Portatori, l'Emittente ha il diritto di estinguere anticipatamente i Prodotti Complessi, in tutto ma non in parte.

L'Emittente può esercitare il diritto di estinzione anticipata entro un periodo non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data in cui ha determinato il verificarsi dell'evento che ha dato luogo al diritto di estinzione straordinaria dandone notizia ai Portatori in conformità alla Sezione 9. L'avviso di estinzione dovrà, nella misura ragionevolmente fattibile per l'Emittente, specificare altresì la data di rimborso anticipata del Prodotto Complesso e l'Importo di Estinzione Non Programmata a cui il Prodotto Complesso sarà rimborsato. Se l'Emittente non è in grado di specificare la data di rimborso anticipato dei Prodotti Complessi o l'Importo di Estinzione Non Programmata nell'avviso di estinzione, l'Emittente dovrà dare avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 quanto prima possibile.

Nel momento in cui esercita tale diritto di estinzione straordinaria, l'Emittente dovrà rimborsare i Prodotti Complessi alla data specificata in tale avviso ad un importo per Prodotto Complesso pari all'Importo di Estinzione Non Programmata.

Sezione 6 Riacquisto dei Prodotti Complessi

L'Emittente e qualsiasi controllata o altra affiliata dell'Emittente può in qualsiasi momento acquistare i Prodotti Complessi a qualsiasi prezzo sul mercato aperto o mediante offerta di acquisto o contratto privato. I Prodotti Complessi acquistati dall'Emittente possono, ad opzione dell'Emittente, essere detenuti, rivenduti o cancellati. I Prodotti Complessi in tal modo cancellati non possono essere ri-emessi o rivenduti e le obbligazioni dell'Emittente in relazione a un tale Prodotto Complesso saranno liberate.

Sezione 7 Prescrizione

In conformità al diritto svizzero, le richieste di qualsiasi pagamento in relazione ai Prodotti Complessi saranno prescritte dopo il decorso di un periodo di dieci anni, calcolato dalla data in cui tale pagamento è diventato per la prima volta pagabile ed esigibile.

Sezione 8 Pagamenti

Il pagamento di qualsiasi importo in relazione ai Prodotti Complessi dovrà essere effettuato dall'Agente per i Pagamenti e l'Emittente si impegna a trasferire i fondi necessari a servizio dei Prodotti Complessi alle rilevanti date di esigibilità liberamente disponibili a favore dell'Agente per i Pagamenti. Ove una data di esigibilità non cada in un Giorno Lavorativo, l'Emittente sarà obbligato ad effettuare il trasferimento di tali pagamenti con valuta del Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data di esigibilità. Non sono dovuti interessi

di mora né altri pagamenti risarcitori saranno pagabili ai Portatori per qualsiasi differimento di un pagamento.

La debita e puntuale ricezione da parte dell'Agente per i Pagamenti dei pagamenti provenienti dall'Emittente a servizio dei Prodotti Complessi libererà l'Emittente dai propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi nella misura di tali pagamenti.

Tutti tali pagamenti saranno effettuati ai Portatori in conformità alle norme, regolamenti e procedure operative di volta in volta applicabili a, e/o emesse da, l'Intermediario.

Tutti i pagamenti in relazione ai Prodotti Complessi sono soggetti a (i) qualsiasi legge, regolamento e direttiva fiscale o di altro tipo nel luogo del pagamento e (ii) qualsiasi ritenuta o deduzione richiesta ai sensi della (a) sezione 871(m) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense del 1986 (il "**Codice**", e tale ritenuta o deduzione, "**Ritenuta 871 (m)**") o (b) un accordo descritto alla Sezione 1471(b) del Codice o altrimenti imposto ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Codice e qualsiasi regolamento o accordo ai sensi del medesimo o interpretazione ufficiale del medesimo ("**FATCA**") o un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e un'altra giurisdizione che faciliti l'attuazione del medesimo (o qualsiasi legge attuativa di tale accordo intergovernativo). Inoltre, nel determinare l'importo della Ritenuta 871(m) imposta con riferimento a qualsiasi importo da pagarsi sui Prodotti Complessi, l'Emittente avrà diritto di trattenere su qualsiasi "equivalente del dividendo" (come definito ai fini della Sezione 871(m) del Codice) al più alto tasso applicabile a tali pagamenti indipendentemente da qualsiasi esenzione da, o riduzione di, tale trattenuta altrimenti disponibile ai sensi della normativa applicabile.

Sezione 9 Avvisi

Tutti gli avvisi ai Portatori saranno validi e vincolanti se (i) pubblicati dall'Emittente sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), o (ii) altrimenti pubblicati in conformità agli regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. se e per il tempo richiesto dai regolamenti di Borsa Italiana S.p.A..

Gli avvisi ai Portatori in relazione ai Prodotti Complessi saranno validi e vincolanti se pubblicati sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives, fatta eccezione per i Portatori noti all'Emittente, ai quali l'Emittente può trasmettere, ma non è obbligato in tal senso, l'avviso direttamente al Portatore.

Sezione 10 Forma

I Prodotti Complessi sono emessi in forma non cartacea ai sensi dell'Articolo 973c del Codice delle Obligazioni Svizzero come titoli non cartacei (*Wertrechte*), che saranno registrati presso il SIS o un altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera come titoli detenuti presso un intermediario (*Bucheffekten*) ("**Titoli Detenuti Presso un Intermediario**").

I titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno creati dall'Emittente mediante registrazione in un registro dei titoli non cartacei (*Wertrechtbuch*) tenuto dall'Emittente. Tali titoli non cartacei saranno quindi iscritti nel registro principale (*Hauptregister*) di SIS o altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera riconosciuto a tali fini da SIX Swiss Exchange (SIS o l'altro intermediario, l'"**Intermediario**") come Titoli Detenuti Presso un Intermediario. I Prodotti Complessi resteranno prenotati nel sistema dell'Intermediario, e l'Intermediario manterrà il registro per i Prodotti Complessi, fino al momento antecedente tra il rimborso e la stampa dei Prodotti Complessi.

Le registrazioni dell'Intermediario determineranno l'importo o numero di Prodotti Complessi detenuto attraverso ciascun membro dell'Intermediario. In relazione ai Prodotti Complessi detenuti in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i portatori dei Prodotti Complessi saranno ciascun soggetto che detiene un qualsiasi Prodotto Complesso in un conto titoli (*Effektenkonto*) a suo nome o, nel caso degli intermediari (*Verwahrungsstellen*), ciascun intermediario (*Verwahrungsstelle*) che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli (*Effektenkonto*) a proprio nome.

Né l'Emittente né i Portatori avranno in qualsiasi momento il diritto di effettuare o chiedere la conversione dei titoli non cartacei (*Wertrechte*) in, o la consegna di, un certificato globale permanente (*Dauerglobalurkunde*) o Prodotti Complessi individualmente certificati (*Einzelurkunden*).

Fintantoché i Prodotti Complessi saranno in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i Prodotti Complessi potranno essere trasferiti esclusivamente mediante accredito dei Prodotti Complessi da trasferirsi su un conto titoli del ricevente.

Non potrà essere effettuata alcuna consegna fisica dei Prodotti Complessi a meno che e fino a che non saranno stampati Prodotti Complessi individualmente certificati. Prodotti Complessi individualmente certificati potranno essere stampati solamente, in tutto ma non in parte, se l'Intermediario cessa ogni operatività senza un successore.

I trasferimenti di Prodotti Complessi in qualsiasi Clearing System saranno soggetti all'eventuale Lotto Minimo di Negoziazione.

Ove vengano stampati Prodotti Complessi individualmente certificati, i titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno immediatamente cancellati dall'Emittente e i Prodotti Complessi individualmente certificati saranno consegnati ai Portatori a fronte della cancellazione dei Titoli Detenuti Presso un Intermediario nei loro rispettivi conti titoli. I Prodotti Complessi individualmente certificati stampati non saranno inclusi nelle registrazioni di alcun intermediario (*Verwahrungsstelle*) e, pertanto, non costituiranno Titoli Detenuti Presso un Intermediario.

Sezione 11 Status

I Prodotti Complessi costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate di Credit Suisse ed hanno pari grado nell'ordine dei pagamenti (*pari passu*) con ogni altra obbligazione presente e futura non garantita e non subordinata di Credit Suisse e senza preferenza tra di esse, fatto salvo per le cause di prelazione previste dalle applicabili norme inderogabili di legge. I Prodotti Complessi non sono coperti da alcun sistema risarcitorio o assicurativo (quale un sistema di deposito o protezione bancario).

Sezione 12 Modifiche

Il presente Regolamento può, in seguito a consultazione con l'Agente di Calcolo, essere modificato di volta in volta dall'Emittente, a condizione che, a parere dell'Emittente, tale modifica sia di natura formale, minore o tecnica, sia effettuata per correggere un errore manifesto, o non sia materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori.

Nonostante quanto precede, l'Emittente può modificare qualsiasi previsione del presente Regolamento nel caso in cui l'Emittente ragionevolmente ritenga che tale modifica sia necessaria o appropriata in conseguenza di una modifica a qualsiasi legge o regolamento svizzeri o di qualsiasi altra giurisdizione.

Qualsiasi modifica apportata in conformità alla presente Sezione 12 sarà vincolante per i Portatori in conformità al presente Regolamento. I Portatori saranno informati di una tale modifica mediante avviso in conformità alla Sezione 9.

Sezione 13 Emissione di Ulteriori Prodotti Complessi

L'Emittente si riserva il diritto di volta in volta e senza il consenso dei Portatori di creare o emettere ulteriori tranches di prodotti in qualsiasi momento, che saranno fungibili con i Prodotti Complessi (i.e., identici in relazione al Regolamento (eccetto che per il Prezzo di Emissione, la Data di Emissione/Data di Pagamento e, se applicabile, la prima Data di Pagamento degli Interessi o la Data di Pagamento della Cedola) e gli identificatori dei titoli) in modo da essere consolidati e formare una singola serie con i Prodotti Complessi in circolazione.

Sezione 14 Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Portatori, sostituire a sé in qualità di obbligato principale ai sensi dei Prodotti Complessi qualsiasi società (il "**Sostituto**"), che sia una Affiliata (come di seguito definita) o un'altra società nella quale si integri, o in cui si fonda o alla quale venda, ceda in locazione, trasferisca o apporti tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni, a condizione che:

- (i) dopo che tale sostituzione sarà diventata efficace, gli obblighi del Sostituto in relazione ai Prodotti Complessi saranno incondizionatamente e irrevocabilmente garantiti dall'Emittente;
- (ii) tutte le azioni, condizioni e quant'altro sia necessario intraprendere, soddisfare o fare (incluso l'ottenimento di qualsiasi necessario consenso) per garantire che i Prodotti Complessi rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto siano state intraprese, soddisfatte e fatte e siano pienamente in vigore ed efficaci; e
- (iii) l'Emittente abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di tale sostituzione ai Portatori in conformità alla Sezione 9.

Nel caso di una qualsiasi sostituzione dell'Emittente, fatto salvo quanto previsto alla clausola (i) della presente Sezione 14, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente sarà da quel momento interpretato come un riferimento al Sostituto.

"**Affiliata**" indica qualsiasi entità controllata, direttamente o indirettamente dell'Emittente, qualsiasi entità che controlla, direttamente o indirettamente, l'Emittente o qualsiasi entità soggetta a comune controllo con l'Emittente.

L'Emittente avrà altresì il diritto a condizione che ne dia avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 di cambiare la sede o filiale attraverso la quale agisce ai fini dei Prodotti Complessi, e la data di tale cambio dovrà essere specificata in tale avviso, posto che non avrà luogo alcun cambio prima della pubblicazione di tale avviso. Nel caso di un qualsiasi cambio, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente dovrà da quel momento essere inteso come a Credit Suisse AG, che agisce attraverso tale ufficio o filiale.

Sezione 15 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente; Effetto Vincolante; Responsabilità

Sezione 15.1 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente

Salvo ove specificato altrimenti nel presente Regolamento, qualsiasi calcolo o determinazione effettuato dall'Agente di Calcolo e/o dall'Emittente dovrà essere effettuato in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Nell'effettuare un tale calcolo o determinazione, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno esercitare la loro discrezione tenendo conto delle prevalenti prassi di mercato e degli altri fattori che ritengano essere appropriati (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi circostanza o evento che ritengano avere un effetto rilevante sugli accordi di copertura stipulati dall'Emittente (e/o dalle sue affiliate) in qualsiasi momento con riferimento ai Prodotti Complessi). In particolare, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno tenere conto dell'effetto di tale determinazione sui Prodotti Complessi e considerare se con una tale determinazione si possa ottenere un giusto trattamento dei Portatori in conformità con tutti i rilevanti obblighi regolamentari ad essi applicabili.

Sezione 15.2 Effetto Vincolante

Qualsiasi determinazione o calcolo da parte dell'Agente di Calcolo e/o dell'Emittente dovrà, in assenza di errore manifesto, essere definitivo o vincolante per l'Agente di Calcolo o l'Emittente (a seconda del caso) e i Portatori.

Sezione 15.3 Responsabilità

L'Agente di Calcolo sarà responsabile in relazione a qualsiasi determinazione, calcolo o altra decisione da esso effettuata ai sensi del presente Regolamento solamente se e nella misura in cui non abbia rispettato gli standard di diligenza di un rispettabile istituto finanziario internazionale che svolga un ruolo di agenzia di calcolo.

Sezione 16 Agente(i) per i Pagamenti e Agente di Calcolo come Agenti

L'(Gli) Agente(i) per i Pagamenti e l'Agente di Calcolo agiscono esclusivamente come agenti dell'Emittente e non hanno alcun obbligo nei confronti dei Portatori o di relazione di agenzia o fiduciaria verso alcun Portatore.

Sezione 17 Fiscalità

L'Emittente non è responsabile del pagamento, e il rilevante Portatore deve pagare, qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento che possa derivare da, o in relazione a, la proprietà, il trasferimento, il rimborso o l'escussione di qualsiasi Prodotto Complesso, incluso, a titolo esemplificativo, il pagamento di qualsiasi importo o consegna fisica ai sensi del medesimo. L'Emittente avrà il diritto di trattenere o dedurre da qualsiasi importo pagabile o consegnabile al Portatore un importo relativo a (a) il pagamento di qualsiasi tale imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento o (b) l'effettuazione di rimborsi all'Emittente per qualsiasi pagamento da parte sua di qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento di cui alla presente Sezione 17.

Sezione 18 Legge Applicabile e Foro Competente

Sezione 18.1 Legge Applicabile

I Prodotti Complessi saranno soggetti alla, retti dalla e interpretati in conformità alla **legge svizzera**.

Sezione 18.2 Foro Competente

Il foro competente in via esclusiva per ogni disputa tra i Portatori e l'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi sarà **Zurigo 1, Svizzera**.

Inoltre, Zurigo 1, Svizzera, sarà il foro competente in via esclusiva per la dichiarazione di annullamento dei Prodotti Complessi, ove stampati, e la loro successiva sostituzione.

Sezione 19 Lingua

Il presente Regolamento è scritto in lingua inglese e fornito con una traduzione in lingua tedesca. Il testo inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Regolamento è fornita per mera convenienza.